



CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 30 del registro in data 27 luglio 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **18,30** - previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge e secondo la disposizione presidenziale prot.n.9405 del 27.4.2020, si è riunito in videoconferenza, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna		X
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina		X
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi		X	20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele		X
6	Romano Maria, Addolorata	X		22	Priore Matteo		X
7	Inglese Libera Ondina		X	23	Irmici Leonardo		X
8	Carafa Antonio Domenico		X	24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco	X		25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo		X				
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni	X					
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 14 (**quattordici**) oltre il Sindaco. Assenti n. 10 (**dieci**).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo*, in collegamento on line da palazzo di Città, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore* in collegamento on line da remoto.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Dato atto che:

- il Presidente introduce l'accapo in oggetto;
- relaziona il Sindaco;
- non ci sono interventi;
- intervengono per dichiarazione di voto:
 - il Consigliere Colangelo Lidya la quale elogia il lavoro svolto dal Presidente della III Commissione consiliare unitamente a tutta la Commissione e dichiara il proprio voto favorevole;
 - il Consigliere Pennacchio Rocco Enrico il quale condivide le dichiarazioni del Consigliere Colangelo Lidya e dichiara il proprio voto favorevole;
 - il Consigliere Di Sabato Gianfranco il quale elogia il lavoro svolto dalla III Commissione e dichiara il proprio voto favorevole;
 - il Consigliere Florio Giovanni il quale, in qualità di Presidente della III Commissione, fa un resoconto del lavoro svolto, dei risultati ottenuti e, nel ringraziare tutti i Componenti ed i Capigruppo, dichiara il proprio voto favorevole;
 - il Consigliere de Lilla Michele il quale si dichiara soddisfatto dei risultati ottenuti dall'Amministrazione e della tariffazione TARI e, quindi, favorevole;
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;
- della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

IL CONSIGLIO COMUNALE**Premesso che:**

- la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) all'art. 1, commi dal 639 al 731 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - o l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - o il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;
 - o la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di stabilità 2020) all'art. 1, comma 738 ha stabilito che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)";

Richiamato l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che attribuisce ai Comuni la potestà di disciplinare, con regolamento da approvare entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Richiamato il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 con la quale si dispone il differimento al 31 luglio 2021 del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali;

Specificato che le tariffe TARI vanno dunque determinate entro la data di approvazione del bilancio di previsione, e pertanto la loro determinazione è differita al 31 luglio 2021;

Considerato che:

- il comma 5 dell'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha stabilito che: "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
- con propria deliberazione 30 settembre 2020, n. 30, il Consiglio Comunale ha espresso la volontà di avvalersi del comma 5, confermando, conseguentemente, le tariffe approvate nel 2019;
- con la stessa deliberazione consiliare 30 settembre 2020, n. 30, si è stabilito di prevedere agevolazioni a favore delle utenze non domestiche di cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi a causa del diffondersi del virus Covid-19, coerentemente con quanto previsto nella Delibera ARERA e consistente nella riduzione del 25% della quota fissa e variabile;
- il valore del ruolo TARI accertato in bilancio 2020 è stato di 8.569.554,85 diventato successivamente pari ad € 8.279.479,29 in conseguenza delle agevolazioni concesse a carico della fiscalità generale di cui al punto precedente;
- la perdita di gettito determinata rispetto al 2019 è stata pari a € 460.055,49 quando lo stesso valore accertato in bilancio è stato di € 8.739.552,78;
- tale perdita è stata coperta tramite trasferimento al Comune di San Severo di € 803.747,00 quale quota del Fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 per il ristoro del mancato gettito da TARI;

Considerato altresì che:

- con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia) n. 504 del 31.12.2020 si è provveduto ad utilizzare quale criterio per la determinazione dell'importo del PEF anno 2020 l'importo già approvato dal Comune per l'anno 2019 pari a € 9.074.885,75, precisando che "tale determinazione comunque garantisce allo stato l'equilibrio economico finanziario della gestione nonché idonei livelli di efficienza del servizio";
- conseguentemente, il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati applicando le tariffe 2019 è determinato in € 505.330,90 (differenza tra € 9.074.885,75 ed € 8.569.554,85 al lordo delle agevolazioni concesse a carico della fiscalità generale);
- con faq 36 il Ministero dell'Economia e Finanze ha concesso la possibilità di finanziare il conguaglio di cui al citato art. 107 del D.L. 18/2020 con le risorse, eventualmente ancora disponibili, del Fondo per le funzioni fondamentali di cui all'art. 106 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 e in particolare ha stabilito che: "Si ritiene possibile l'utilizzo del richiamato fondo per il finanziamento del conguaglio in parola. Il finanziamento del conguaglio costituisce in ogni caso un'agevolazione tariffaria e, come tale, rientra nei limiti massimi previsti per il singolo ente dalla Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre. Non si ritiene possibile certificare maggiori spese oltre a quelle della perdita massima già riconosciuta. È invece possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e, quindi, non coperti dai

proventi della Tari/Tari-corrispettivo (ad esempio, la raccolta di rifiuti presso il domicilio di anziani e quarantenati).”;

- risultano disponibili per la copertura del conguaglio € 343.691,51 (differenza tra il trasferimento concesso al Comune di San Severo di € 803.747,00 e la perdita di gettito tra l'accertamento per ruolo TARI 2019 e quello 2020);
- la somma da conguagliare, quindi, nel periodo 2021-2023 risulta pari a € 161.639,39 (differenza tra € 505.3030,90 determinata al secondo punto del presente capoverso ed € 343.691,51 quale quota utilizzabile a valere sul fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali);

Preso atto che:

- il Piano economico-finanziario per il servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2021 non risulta ancora validato e di conseguenza, le tariffe per l'anno 2021 sono determinate sulla base dell'ultimo PEF approvato in applicazione del comma 4 dell'art.10 del Regolamento Tari 2021;
- il valore del PEF 2021 risulta determinato in € 9.128.765,55 di cui € 9.074.885,75 (ultimo PEF approvato) ed € € 53.879,80 (quota annua del conguaglio di cui all'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18);
- così determinato, il PEF produrrebbe un aumento medio delle tariffe del 6,89%.

Preso altresì atto che:

- l'art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, ha stanziato 600 milioni di euro per agevolazione TARI da destinare agli enti locali e in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 24 giugno 2021 sono stati assegnati al Comune di San Severo risultano 374.810,41;
- l'art. 24 ter del Regolamento comunale per la TARI 2021 stabilisce che: *“Ai sensi dell'art.1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n.147, il Comune si riserva, con apposita deliberazione consiliare, di concedere ulteriori riduzioni ed esenzioni attraverso apposite autorizzazioni di spesa, a carico della fiscalità generale dell'ente, che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio quale risultante dal PEF dell'anno.*

Alle riduzioni di cui al comma precedente, sono aggiunte automaticamente le riduzioni del tributo la cui copertura finanziaria è garantita da trasferimenti statali, regionali o di altra natura. La quantificazione delle riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché i criteri di applicazione delle stesse, sono di norma deliberate annualmente in sede di approvazione delle tariffe”;

Ritenuto opportuno:

- non aumentare le tariffe rispetto all'anno precedente e confermare le agevolazioni concesse con deliberazione di Consiglio Comunale 30 settembre 2020, n. 30 a favore delle utenze non domestiche di cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi a causa del diffondersi del virus Covid-19, consistente nella riduzione del 25% della quota fissa e variabile, finanziando tale agevolazione con il contributo statale di cui all'art. 6 del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73;
- non aumentare le tariffe rispetto all'anno precedente, per le ulteriori utenze non domestiche in ragion del fatto che, anche se non formalmente colpite da un provvedimento di chiusura, hanno risentito degli effetti economici negativi causati dal

diffondersi della pandemia da Covid-19 e di finanziare tale riduzione con la quota restante dei trasferimenti statali e con risorse proprie di bilancio;

- non aumentare le tariffe per le utenze domestiche al fine di evitare un ulteriore aggravio di spesa per le famiglie che hanno risentito degli effetti economici negativi causati dal diffondersi della pandemia da Covid-19 e di finanziare tale riduzione con risorse proprie a carico di bilancio;

Dato atto che le riduzioni finanziate a carico del bilancio comunale ammontano a € 503.837,80 pari al 5,52% del valore del PEF e che, quindi, rientrano nel limite del 7% previsto dall'art.1, comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n.147;

Vista la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 27/07/2021 ad oggetto "Approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) anno 2021.";

Considerata la competenza del Consiglio Comunale in materia;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360..." e comma 15-ter il quale testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Generale delle Entrate;

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 espressi dal Dirigente dell'Area I – Patrimoniale - per quanto riguarda il parere di regolarità tecnica - e dal Dirigente del Servizio Finanziario - per quanto riguarda il parere di regolarità contabile;

Con voti favorevoli n. 15 espressi, per appello nominale, dai n. 14 Consiglieri oltre il Sindaco presenti ed assenti n. 10 (Marino Pierluigi, Inglese Libera Ondina, Carafa Antonio, del Sordo Michele, Irmici Leonardo, Bocola M. Anna, Caposiena Rosa Carolina, Manzano Giuseppe, di Scioscio Rosario Daniele e Priore Matteo);

DELIBERA

1. **di richiamare** la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente delibera;
2. **di approvare** le tariffe TARI per l'anno 2021 (allegato A), dando atto che le stesso non sono in aumento rispetto all'anno precedente;
3. **di stabilire** per l'anno 2021, in alternativa al pagamento in un'unica soluzione, da effettuarsi entro il 15/10/2020, di rateizzare il pagamento del tributo in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - **1° RATA - 15/10/2021**
 - **2° RATA - 15/11/2021**
 - **3° RATA - 15/12/2021**
4. **di prevedere** agevolazioni a favore delle utenze non domestiche di cui è stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi a causa del diffondersi del virus Covid-19, coerentemente con quanto previsto nella Delibera ARERA e consistente nella riduzione del 25% della quota fissa e variabile;
5. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;

Visto l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

Con il medesimo risultato della votazione precedente;

DELIBERA

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

PARERI

AREA I - SERVIZIO ENTRATE

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità tecnica, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente AREA I
f.to ing. Francesco RIZZITELLI

AREA I - Servizio Contabilità

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Il Dirigente AREA I
f.to ing. Francesco RIZZITELLI

ALLEGATO A

Riepilogo delle tariffe per utenze domestiche Tariffa fissa al mq per componenti per le utenze domestiche

$$TFd \text{ al mq} = Quf * Ka(n)$$

comp.n.f.	Ka	Quf	Tariffa Fissa al mq (2020)
1	0,81	1,72211	1,39
1Ultra65	0,81	1,72211	1,39
2	0,94	1,72211	1,62
3	1,02	1,72211	1,76
4	1,09	1,72211	1,88
5	1,10	1,72211	1,89
6 e magg	1,06	1,72211	1,83

Tariffa variabile al mq per componenti per le utenze domestiche

$$TVd(n,S) = Quv * Kb * Cu$$

comp.n.f.	Kb	Cu	Quv	Tariffa Variabile per componente (2020)
1	1,00	0,20	434,26	75,84
1Ultra65	0,60	0,20	434,26	45,50
2	1,40	0,20	434,26	106,18
3	1,80	0,20	434,26	136,52
4	2,20	0,20	434,26	166,86
5	2,90	0,20	434,26	219,96
6 e magg	3,40	0,20	434,26	257,88

Riepilogo delle tariffe per utenze non domestiche

	ATTIVITÀ PRODUTTIVE	Tariffa Fissa per mq (2020)	Tariffa Variabile per mq (2020)	Totale Tariffa (2020)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	2,27	2,66
2	Cinematografi e teatri	0,30	1,69	1,99
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,29	1,67	1,96
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,49	2,81	3,30
6	Esposizioni, autosaloni	0,32	1,50	1,83
7	Alberghi con ristorante	0,84	3,95	4,79
8	Alberghi senza ristorante	0,67	3,95	4,62
9	Case di cura e riposo	0,72	4,13	4,85
10	Ospedali	0,94	5,41	6,35
11	Uffici, agenzie, studi professionali	0,66	3,84	4,50
12	Banche ed istituti di credito	0,99	5,15	6,14
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,72	4,10	4,81
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,99	5,40	6,39
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,57	3,24	3,80
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,03	6,03	7,06
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	0,99	5,67	6,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,69	3,76	4,45
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,66	4,29	4,95
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,61	3,22	3,82
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,17	12,88	16,05
23	Mense, birrerie, hamburgerie	1,68	12,80	14,48
24	Bar, caffè, pasticceria	2,04	13,31	15,36
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,61	9,23	10,84
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,61	9,25	10,86
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,61	14,60	19,21
28	Ipermercati di generi misti	1,69	10,09	11,79
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,40	26,20	31,60
30	Discoteche, night club	1,15	6,57	7,72
g1	Utenze giornaliere: Banchi di mercato beni durevoli	2,20	12,07	14,27
g2	Utenze giornaliere: Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,55	71,29	84,84
g3	Utenze giornaliere: Bar, caffè, pasticceria	9,70	51,10	60,80
g4	Utenze giornaliere: Banchi di mercato generi alimentari	10,86	57,55	68,41

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

IL PRESIDENTE DEL C.C.
f.to sig. Ciro Cataneo

ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **27.07.2021**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **03.08.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

N. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **03.08.2021**

San Severo, **03.08.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **03.08.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Vito Tenore